



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 16/07/2020

OGGETTO: VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno **2020** il giorno **16** del mese di **Luglio** alle ore **18.00** previa convocazione della seduta si sono riuniti in forma telematica - mediante lo strumento della videoconferenza e in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori (vice segretario), di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato ed assicurando la visione da parte dei cittadini tramite collegamento in streaming differito - i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
MONTANELLI PIERGIOVANNI	SI	LA COLLA GIOVANNI	SI
RUSCONI ANDREA	SI	MERONI MAURO	SI
INVERNIZZI LAURETTA	SI	ADAMOLI COSTANZA	SI
MAGNI MATTEO	SI	LECCA FLOREANA	SI
LIMONTA FRANCO	SI	TENTORI CRISTINA	SI
BUTTI MARIA	SI	TENTORI ALESSANDRO	SI
SALA GABRIELLA	SI		

Presenti : 13 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 0

Partecipano alla seduta gli assessori esterni Paroli Alessandro e Mazzoleni Carlo.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Grazia Padronaggio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, MONTANELLI PIERGIOVANNI.

OGGETTO: VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Galbiate non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Silea S.p.A. e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 884.390,59;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,58

- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI

$$(1 + \omega_a): 0,81$$

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r : 1

- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1 %

- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0

- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0

- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:

○ $\gamma_{1,a}$: - 0,155

○ $\gamma_{2,a}$: - 0,115

○ $\gamma_{3,a}$: - 0,03

RITENUTO per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 16/7/2020;

VISTO in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Galbiate, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 1.053.557,59 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 60 % a carico delle utenze domestiche;
- 40 % a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che:

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore ai 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD, così come individuato da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l'indice minimo attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 158/199;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente potenziale di produzione per i comuni oltre i 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq anno per i comuni superiore a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come evidenziato nella relazione di accompagnamento;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 01/10/2020
- seconda rata: 01/12/2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/10/2020;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

DATO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al 31/07/2020;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 10/07/2020;

DATO ATTO degli interventi come da verbale di seduta;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L.174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213:

- Dal Responsabile dell'Area Istituzionale, in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, avendo questo atto oneri diretti e indiretti sul Bilancio Comunale;

CON la seguente votazione espressa in forma nominale:

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 6 (Consiglieri La Colla Giovanni, Meroni Mauro, Adamoli Costanza, Lecca Floreana, Tentori Cristina, Tentori Alessandro)

DELIBERA

DI dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.

DI validare/approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione.

DI approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

DI dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5 %.

DI stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 01/10/2020
- seconda rata: 01/12/2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/10/2020.

DI trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

DI provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

CON la seguente votazione espressa in forma nominale:

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 6 (Consiglieri La Colla Giovanni, Meroni Mauro, Adamoli Costanza, Lecca Floreana, Tentori Cristina, Tentori Alessandro)

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D. Lgs. N. 267/2000.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Alessia Polvara, Responsabile dell'Area Istituzionale.

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 47**

Ufficio Proponente: **Ufficio Istituzionale**

Oggetto: **VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Istituzionale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2020

Il Responsabile di Settore

Alessia Polvara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Raffaella Panariti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MONTANELLI PIERGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA;1;13223211
PIERGIOVANNI MONTANELLI;2;1847941



COMUNE DI GALBIATE
P.za Martiri della Liberazione, 5 – 23851 – PROVINCIA di LECCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 21/07/2020 al 05/08/2020;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Galbiate, 21 luglio 2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Grazia Padronaggio

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA;1;13223211



Comune di GALBIATE

Elenco Tariffe

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESIDENTI	31 D 01	0,4088	31,1924
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESIDENTI	31 D 02	0,4803	72,7824
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESIDENTI	31 D 03	0,5366	93,5773
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESIDENTI	31 D 04	0,5825	114,3723
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESIDENTI	31 D 05	0,6285	150,7635
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESIDENTI	31 D 06	0,6643	176,7572
2020	PERTINENZE ABITAZ. PRINCIPALE	311 D 01	0,4088	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZ. PRINCIPALE	311 D 02	0,4803	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZ. PRINCIPALE	311 D 03	0,5366	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZ. PRINCIPALE	311 D 04	0,5825	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZ. PRINCIPALE	311 D 05	0,6285	0,0000
2020	PERTINENZE ABITAZ. PRINCIPALE	311 D 06	0,6643	0,0000
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESID. CON BADANTE	313 D 01	0,4088	31,1924
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESID. CON BADANTE	313 D 02	0,4803	72,7824
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESID. CON BADANTE	313 D 03	0,5366	93,5773
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESID. CON BADANTE	313 D 04	0,5825	114,3723
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESID. CON BADANTE	313 D 05	0,6285	150,7635
2020	ABITAZIONI PRINCIP. RESID. CON BADANTE	313 D 06	0,6643	176,7572



2020	ABITAZ USO STAGIONALE	315 D 01	0,4088	31,1924
2020	ABITAZ USO STAGIONALE	315 D 02	0,4803	72,7824
2020	ABITAZ USO STAGIONALE	315 D 03	0,5366	93,5773
2020	ABITAZ USO STAGIONALE	315 D 04	0,5825	114,3723
2020	ABITAZ USO STAGIONALE	315 D 05	0,6285	150,7635
2020	ABITAZ USO STAGIONALE	315 D 06	0,6643	176,7572
2020	BOX RESIDENTI	32 D 01	0,4088	31,1924
2020	BOX RESIDENTI	32 D 02	0,4803	72,7824
2020	BOX RESIDENTI	32 D 03	0,5366	93,5773
2020	BOX RESIDENTI	32 D 04	0,5825	114,3723
2020	BOX RESIDENTI	32 D 05	0,6285	150,7635
2020	BOX RESIDENTI	32 D 06	0,6643	176,7572
2020	ABITAZ DOPPIA	34 D 01	0,4088	31,1924
2020	ABITAZ DOPPIA	34 D 02	0,4803	72,7824
2020	ABITAZ DOPPIA	34 D 03	0,5366	93,5773
2020	ABITAZ DOPPIA	34 D 04	0,5825	114,3723
2020	ABITAZ DOPPIA	34 D 05	0,6285	150,7635
2020	ABITAZ DOPPIA	34 D 06	0,6643	176,7572
2020	PERT ABITAZ DOPPIA	341 D 01	0,4088	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA	341 D 02	0,4803	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA	341 D 03	0,5366	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA	341 D 04	0,5825	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA	341 D 05	0,6285	0,0000
2020	PERT ABITAZ DOPPIA	341 D 06	0,6643	0,0000
2020	ABITAZ PERSONA GIURIDICA	41 D 01	0,4088	31,1924
2020	ABITAZ PERSONA GIURIDICA	41 D 02	0,4803	72,7824
2020	ABITAZ PERSONA GIURIDICA	41 D 03	0,5366	93,5773
2020	ABITAZ PERSONA GIURIDICA	41 D 04	0,5825	114,3723
2020	ABITAZ PERSONA GIURIDICA	41 D 05	0,6285	150,7635
2020	ABITAZ PERSONA GIURIDICA	41 D 06	0,6643	176,7572
2020	PERT ABITAZ GIURIDICA	411 D 01	0,4088	0,0000
2020	PERT ABITAZ GIURIDICA	411 D 02	0,4803	0,0000
2020	PERT ABITAZ GIURIDICA	411 D 03	0,5366	0,0000
2020	PERT ABITAZ GIURIDICA	411 D 04	0,5825	0,0000
2020	PERT ABITAZ GIURIDICA	411 D 05	0,6285	0,0000
2020	PERT ABITAZ GIURIDICA	411 D 06	0,6643	0,0000



2020	BOX PERSONA GIURIDICA	42 D 01	0,4088	31,1924
2020	BOX PERSONA GIURIDICA	42 D 02	0,4803	72,7824
2020	BOX PERSONA GIURIDICA	42 D 03	0,5366	93,5773
2020	BOX PERSONA GIURIDICA	42 D 04	0,5825	114,3723
2020	BOX PERSONA GIURIDICA	42 D 05	0,6285	150,7635
2020	BOX PERSONA GIURIDICA	42 D 06	0,6643	176,7572
2020	ABITAZ DOMESTICHE NON RESIDENTI	51 D 01	0,4088	31,1924
2020	ABITAZ DOMESTICHE NON RESIDENTI	51 D 02	0,4803	72,7824
2020	ABITAZ DOMESTICHE NON RESIDENTI	51 D 03	0,5366	93,5773
2020	ABITAZ DOMESTICHE NON RESIDENTI	51 D 04	0,5825	114,3723
2020	ABITAZ DOMESTICHE NON RESIDENTI	51 D 05	0,6285	150,7635
2020	ABITAZ DOMESTICHE NON RESIDENTI	51 D 06	0,6643	176,7572
2020	PERT DOMESTICHE NON RESIDENTI	511 D 01	0,4088	0,0000
2020	PERT DOMESTICHE NON RESIDENTI	511 D 02	0,4803	0,0000
2020	PERT DOMESTICHE NON RESIDENTI	511 D 03	0,5366	0,0000
2020	PERT DOMESTICHE NON RESIDENTI	511 D 04	0,5825	0,0000
2020	PERT DOMESTICHE NON RESIDENTI	511 D 05	0,6285	0,0000
2020	PERT DOMESTICHE NON RESIDENTI	511 D 06	0,6643	0,0000
2020	BOX NON RESIDENTI	52 D 01	0,4088	31,1924
2020	BOX NON RESIDENTI	52 D 02	0,4803	72,7824
2020	BOX NON RESIDENTI	52 D 03	0,5366	93,5773
2020	BOX NON RESIDENTI	52 D 04	0,5825	114,3723
2020	BOX NON RESIDENTI	52 D 05	0,6285	150,7635
2020	BOX NON RESIDENTI	52 D 06	0,6643	176,7572
2020	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	1,1791	1,3744
2020	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,5280	0,6247



2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	1,0559	1,2245
2020	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,5487	1,8018
2020	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,6688	0,7747
2020	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,8975	1,0546
2020	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	2,1119	2,4615
2020	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	1,9007	2,2191
2020	GIORNALIERA ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0810 N	2,8510	3,3287
2020	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	1,7599	2,0492
2020	OSPEDALI	10 N	1,8831	2,2016
2020	UFFICI-AGENZIE	11 N	1,8831	2,1941
2020	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	1,0735	1,2570
2020	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO- CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	1,7423	2,0367
2020	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI- PLURILICENZE	14 N	1,9535	2,2691
2020	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI- ANTIQUAR.-.)	15 N	1,4607	1,7018
2020	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	1,9183	2,2241
2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	17 N	1,9183	2,2366
2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	1,6719	1,8742
2020	CARROZZERIE-AUTOFFICINE- ELETTRAUTO	19 N	1,9183	2,2366
2020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	1,6191	1,8817
2020	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	1,9183	2,2266
2020	RISTORANTI-TRATTORIE- OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	9,8026	11,4129
2020	GIORNALIERA RISTORANTI/TRATTORIE/OSTE RIE ECC	2260 N	14,7040	17,1194
2020	GIORNALIERA FESTE	2270 N	0,0000	11,4129



2020	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHIERE	23 N	8,5355	9,9410
2020	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	6,9692	8,1068
2020	GIORNALIERA BAR-CAFFE-PASTIC. E OCCUP. SUOLO TAVOL	2410 N	10,4538	12,1601
2020	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	3,5550	4,1358
2020	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	2,7102	3,1487
2020	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	12,6185	14,6841
2020	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	2,7454	3,2037
2020	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	6,1596	7,1721
2020	DISCOTECHES-NIGHT CLUB	30 N	1,8303	2,1391